COMUNE DI LOZZOLO

PROVINCIA DI VERCELLI

C. A. P. 13060

IL SEGRETARIO GENERALE
(Biundo dott. Angelo)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.9 DEL 21/03/1991

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITA' ED I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART.12 DELLA LEGGE 07/08/1990 N.241 .

1

OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1.1 - Il presente disciplinare definisce l'ambito ,i limiti e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni,contributi,sussidi e ogni altro provvedimento di concessione di vantaggio economico,posto in essere dall'Ente dalla data di approvazione e sino all'adozione dello Statuto e dei regolamenti previsti dalla legge n.142/90.

2

AMBITO E LIMITI DEGLI INTERVENTI

2.1 - Gli interventi dovranno riguardare interessi che non esulino dal territorio dell'Ente.

2.2.- Riguardare interessi sociali, culturali,sportivi,nonchè servizi ed uffici di utilità pubblica.

2.3 - Riguardare attività economiche solo nel caso queste assolvano un servizio di utilità pubblica purchè il servizio o l'attività non sia in regime di libera concorrenza.

2.4 - Limitazioni date dalla disponibilità di Bilancio.

3

MODALITA' ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

3.1 - A domanda;

3.2 - D'ufficio;

CONTENUTO DELLA DOMANDA

4.1 - Il tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico)

4.2 - Il bisogno o l'interesse pubblico perseguito;

4.3 - L'esistenza di norme statutarie che limitino potenzialmente l'ammissione o l'iscrizione della cittadinanza all'associazione;

4.4 - La posizione sotto l'aspetto fiscale ed il relativo codice;

4.5 - Il risultato dell'ultimo bilancio e dell'attività oggetto del contributo o dell'intervento;

4.6 - Mezzi di finanziamento in generale,nonchè di quelli particolari collegati a specifiche iniziative;

5

INTERVENTI SPONTANEI DELL'ENTE POTRANNO ESSERE ATTUATI NEI SEGUENTI CASI.

5.1 - Nelle attività e servizi in cui l'Ente abbia una partecipazione azionaria;

5.2 - Nelle attività e servizi di utilità pubblica gestiti da privati,enti ed associazioni.

6

MODALITA ' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ,DELLA FORMAZIONE DEI RIPARTI E DELLE EROGAZIONI.

6.1 - Domande

- entro il 31/12 di ogni anno dovranno essere presentate le istanze tendenti ad ottenere sovvenzioni ,contributi ,sussidi ed ogni altro beneficio economico complete con le notizie di cui al punto 4;

-

6.2 - Riparto dei fondi.

- nei limiti delle disponibilità di bilancio che verranno vincolate allo scopo come segue:
- 70% dei fondi per contributi ricorrenti e programmati;
- 30% dei fondi per contributi non ricorrenti e non programmati;

6.3 - Detti fondi saranno ripartiti in modo da non superare i limiti di cui all'art.6 D.L. N.65/89 (50% per ogni semestre);

6.4 - L'entità del beneficio economico ed il periodo di effettiva erogazione

od ammissione sarà attuato ad insidacabile giudizio dell'amministrazione tenendo conto delle seguenti priorità:

- interventi culturali, di assistenza post-scolastica e per il tempo libero
- interventi nelle attività o servizi in cui l'Ente sia compartecipante
- interventi nelle attività e servizi nei quali l'Ente abbia una partecipazione azionaria
- interventi di utilità pubblica in generale

6.5 - L'approvazione del riaprto avverrà entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio (se posteriore al 31/12) o dal termine di presentazione delle istanze (qualora il bilancio venga approvato in data antecedente al 31/12)

6.6.- L'approvazione del riparto costituirà solo prenotazione di risorse e non farà sorgere alcun diritto di erogazione potendo l'amministrazione sospendere o revocare l'erogazione delle risorse finanziarie o altri benefici nei seguenti casi:

- per accertato rilascio di dichiarazioni non rispondenti alla realtà
- per soppravvenute priorità di intervento
- per rispetto di equilibri economici di bilancio.

7

PUBBLICITA ' DEL DISCIPLINARE

7.1 - Oltre alle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione ,vengono stabilite le seguenti forme di pubblicità:

- divulgazione del disciplinare entro 30 gg. dall'esecutività con pubblicazione per almeno tre volte su stampa locale dell'avvenuta adozione del disciplinare e della possibilità di ottenere copia in esenzione da tassa;
- avviso di scadenza per la presentazione delle istanze per l'ammissione ai benefici di cui al disciplinare :pubblicazione per almeno due volte su stampa locale.

8

SCLUSIONE DEGLI INTERVENTI DALLA PRESENTE DISCIPLINA

.1 - Gli interventi soggetti a particolare disciplina ed a forme di pubblicità specifica (tali i trasferimenti in materia socio-assistenziale,recupero patrimonio edilizio,assistenza scolastica,ecc;)non saranno disciplinati dal presente atto.

NORMA TRANSITORIA

9.1 - Per riparto delle disponibilità finanziarie residuali (o concessione di altro vantaggio)per l'anno 1990 verrà osservato solo quanto stabilito ai punti 2- 3 - 4 del presente disciplinare.

D E L I B E R A

Di integrare come appresso il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati:

ART. 10 XXXXXX- *L'ALBO DEI BENFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA"*

Art. XX 10

1. È istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio munale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici onomici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel ecedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in co- autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. XX 11

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
assistenza e sicurezza sociale;
attività sportive e ricreative del tempo libero;
sviluppo economico;
attività culturali ed educative;
tutela dei valori ambientali;
interventi straordinari;
altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
durata, in mesi, dell'intervento;
disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indi-:i:
denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
indirizzo;
finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
diposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. XX 12

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle ri- tanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazio- ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massi- possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'appo- regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni no.